Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Sabato, 19 settembre 1931 - Anno IX** **Numero 217**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. **I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.**

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Societa anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-273; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaelo Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1457**.

REGIO DECRETO 9 luglio 1931, n. **1121**.

Modifiche dell'organizzazione sindacale della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria ed approvazione di un nuovo statuto per la Confederazione stessa e per le Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 1900, e 30 dicembre 1926, n. 2317, coi quali venne concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei ed alle Associazioni di primo e secondo grado ad essa aderenti e vennero approvati i relativi statuti;

Visto il Nostro decreto 4 ottobre 1928, n. 2435, col quale venne modificata l'organizzazione sindacale come sopra costituita, mediante il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria (addetti ai trasporti marittimi ed aerei) e di due Associazioni ad essa aderenti, denominate, rispettivamente, Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi) e Associazione nazionale fascista della gente dell'aria (addetti ai trasporti aerei) e vennero approvati gli statuti della Confederazione e delle Associazioni predette;

Vista la domanda in data 6 giugno 1931-IX, con la quale la Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria chiede che sia approvato un nuovo statuto confederale, che sia revocato il riconoscimento giuridico delle due Associazioni nazionali della gente del mare e della gente dell'aria, che sia concesso il riconoscimento giuridico e siano approvati gli statuti delle seguenti associazioni aderenti ad essa Confederazione: Associazione nazionale fascista degli ufficiali della marina mercantile; Associazione nazionale fascista dei sottufficiali e comuni della marina mercantile; Associazione nazionale fascista degli impiegati delle comunicazioni marittime; Associazione nazionale fascista degli impiegati ed operai della navigazione aerea;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che sostituisce lo statuto della detta Confederazione, approvato con Nostro decreto 4 ottobre 1928, n. 2435.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con Nostro decreto 4 ottobre 1928, n. 2435, all'Associazione nazionale fascista della gente del mare (addetti ai trasporti marittimi) ed all'Associazione nazionale fascista della gente dell'aria (addetti ai trasporti aerei).

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Associazioni che aderiscono alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria:

a) Associazione nazionale fascista degli ufficiali della marina mercantile;

b) Associazione nazionale fascista dei sottufficiali e comuni della marina mercantile;

c) Associazione nazionale fascista degli impiegati delle comunicazioni marittime;

d) Associazione nazionale fascista degli impiegati ed operai della navigazione aerea.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al comma precedente, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione delle nomine dei dirigenti le Associazioni suddette.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, in confronto delle Associazioni aderenti, come sopra riconosciute, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni aderenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti e informazioni e di fare eseguire indagini e ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 52. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria » è costituita con sede in Roma un'Associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali, legalmente riconosciute, degli impiegati ed operai delle comunicazioni marittime e della navigazione aerea.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Associazioni nazionali degli impiegati e degli operai delle comunicazioni marittime e della navigazione aerea;

b) dagli enti od istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale e di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge, le direttive da osservarsi dalle Associazioni dipendenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle Associazioni dipendenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni dipendenti, rispetto alle pubbliche autorità, alle corrispondenti Associazioni sindacali di datori di lavoro ed alle altre associazioni sindacali; dinanzi alla Magistratura del lavoro; e infine nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni dipendenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche e tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate; assistere le Associazioni dipendenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando ciò sia ritenuto necessario ed opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta ed ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba e non possa essere effettuata dalle singole Associazioni dipendenti;

i) fare a norma di legge le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale e nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Art. 4.

La Confederazione potrà istituire, quali suoi organi interni, uffici periferici per il coordinamento delle sue attività nei centri nei quali coesistano importanti nuclei di aderenti a due o più Associazioni confederate.

Le attribuzioni di tali uffici ed il loro ordinamento saranno determinati dal Direttorio confederale.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 5.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto o ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio confederale; se essa è accettata, la Presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la Presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà dell'Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 6.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso;

b) il Direttorio confederale;

c) il presidente.

Art. 9.

Il Congresso è costituito dai componenti le assemblee nazionali delle Associazioni confederate, e dai componenti i Consigli direttivi degli istituti assistenziali aderenti alla Confederazione.

Partecipano di diritto al Congresso i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Congresso i revisori dei conti.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Direttorio confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione sarà fatta dal presidente a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Congresso è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Congresso. Egli però non può presiedere il Congresso nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione. Il Congresso elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Con-

gresso stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente; salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10.

Il Congresso è l'organo supremo della Confederazione ed esercita la sopraintendenza sulla attività generale di essa.

Spetta al Congresso:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di eleggere il presidente della Confederazione e quattro membri del Direttorio;

c) di deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della Confederazione, nonchè sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Confederazione e di esaminare le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo il Congresso potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni. Nella stessa sede saranno eventualmente deliberate, a norma delle disposizioni in vigore, le quote dei contributi a carico dei singoli soci delle Associazioni dipendenti; tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

d) di nominare i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti;

e) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale;

f) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 11.

Il Direttorio confederale, oltre che dal presidente della Confederazione, che lo presiede, è composto dai segretari delle Associazioni confederate; da quattro membri eletti dal Congresso fra gli appartenenti alle categorie inquadrate nelle Associazioni suddette e da un membro, appartenente ad una delle suddette categorie, nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti od istituti assistenziali aderenti alla Confederazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi, d'accordo fra loro.

Il Direttorio nomina nel suo seno, su proposta del presidente, il vice presidente della Confederazione.

I membri del Direttorio confederale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Il Direttorio confederale si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Direttorio oltre il presidente.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Il Direttorio confederale ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso nazionale;

b) di esaminare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi alle deliberazioni del Congresso;

c) di deliberare sulla convocazione del Congresso nazionale formulando l'ordine dei lavori:

d) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di associazioni sindacali o di istituti, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) di deliberare sui ricorsi dei lavoratori cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni dipendenti, oppure che siano stati da queste espulsi;

f) di deliberare sulla costituzione di nuove Associazioni sindacali o di istituti assistenziali, o sulla istituzione di uffici periferici;

g) di designare, a norma del presente statuto, i rappresentanti delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti;

h) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

i) di esaminare e ratificare i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni dipendenti, e di approvare gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti di competenza della Confederazione e di quelli per i quali la Confederazione intenda esercitare la facoltà di sostituzione rispetto alle Associazioni dipendenti;

l) di deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

m) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di approvare gli atti delle Associazioni dipendenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela;

o) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Congresso;

p) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Congresso; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Congresso nella sua prossima riunione;

q) di provvedere alla nomina ed al licenziamento degli impiegati della Confederazione;

r) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Congresso, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Congresso nazionale; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Congresso e del Direttorio. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni confederate e adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta al presidente l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono a qualcuna delle categorie inquadrate nelle Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

È vietato il cumulo delle cariche di dirigente previste dallo art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, quando lo ritenga necessario ed opportuno, che sia derogato a queste disposizioni ed a quelle di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi, eventualmente dovute dai singoli soci delle Associazioni di primo grado dipendenti, saranno stabilite, in sede di approvazione del bilancio preventivo, dal Congresso a norma delle disposizioni del Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni dipendenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Direttorio confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni dipendenti che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di aprile precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Congresso.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Congresso nomina ogni anno cinque revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni del Congresso stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio confederale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Congresso e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione e della categoria rappresentata da una Associazione confederata sono di competenza dell'Associazione stessa.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve informare la Confederazione.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del patto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle Associazioni dipendenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate e quando le Associazioni interessate non riescono a concludere gli accordi.

I patti collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni dipendenti, non sono validi se non abbiano riportata la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Associazioni o di categorie inquadrate in diverse Associazioni, sono di competenza della Confederazione.

I contratti collettivi di competenza della Confederazione, e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle Associazioni dipendenti, sono firmati dal Presidente, quale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio confederale abbia dato la sua approvazione.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avranno chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori o, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 27.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo, spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 28.

Il Direttorio confederale delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle Associazioni confederate di soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Le deliberazioni del Direttorio saranno prese sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del segretario dell'Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 29.

Il Direttorio confederale ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che sia stata fatta specifica contestazione degli addebiti per iscritto dal presidente confederale e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate per iscritto.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Spetta al Direttorio confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca della carica e delle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore e che dimostrino difetto di senso nazionale o morale e si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi, all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 32.

Qualora, in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le Associazioni confederate o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 33.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi delle Associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle Associazioni confederate nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio confederale o da un terzo dei componenti il Congresso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza dei tre quinti dei componenti il Congresso aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli ufficiali della marina mercantile.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista degli ufficiali della marina mercantile » è costituita, con sede in Roma, una associazione sindacale, nazionale di 1° grado, che riunisce il personale di stato maggiore della marina mercantile.

L'Associazione per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione rappresenta legalmente tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche e amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria che la compone e di tutelarne gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di altri accordi — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale, l'istruzione professionale dei soci;

f) di adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le derivano dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

Art. 4.

L'Associazione potrà esplicare localmente la sua azione per il tramite di uffici locali, organi interni della Associazione, il cui numero, la cui sede ed i cui còmpiti saranno determinati dal Consiglio direttivo, d'accordo con la Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci, coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita e rispondono alle seguenti condizioni:

a) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Direttorio confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Essi sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare la Associazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

Art. 10.

Per la trattazione di questioni d'ordine generale e di questioni interessanti determinati gruppi di aderenti, il segretario dell'Associazione potrà convocare i soci in assemblee locali.

Tali convocazioni sono obbligatorie per eleggere ogni triennio i rappresentanti di categoria nell'assemblea generale dell'Associazione.

Il numero di questi rappresentanti sarà determinato dal Direttorio confederale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Per le convocazioni delle assemblee locali e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea nazionale dell'Associazione e quelle altre che, ove occorra, saranno determinate dal Direttorio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 11.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea nazionale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il segretario.

Art. 12.

L'assemblea nazionale è costituita da tutti i rappresentanti di categoria eletti dalle assemblee locali.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei rappresentanti che la compongono.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno sei giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti almeno metà dei rappresentanti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea nazionale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) nomina del segretario e dei membri del Consiglio direttivo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo si compone del segretario e di otto consiglieri dei quali uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e gli altri sette sono eletti fra i soci dell'Associazione dall'assemblea generale, in modo che ufficiali di coperta, ufficiali di macchina, medici, commissari, radiotelegrafisti siano adeguatamente rappresentati.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è riunito, normalmente, dal segretario, una volta ogni bimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il segretario medesimo crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro dei membri in carica, oltre il segretario.

I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Direttorio confederale e al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Associazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima, per la ratifica, nella sua prossima riunione;

h) di provvedere alla nomina del personale dipendente dall'Associazione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 16.

Il segretario è eletto dall'assemblea nazionale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del segretario deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita. I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio al Consiglio dell'Associazione.

Art. 19.

Costituiscono le entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera a) sarà stabilito a norma del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale,

per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione dovrà essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno osservate le disposizioni e i regolamenti emanati dalla superiore Confederazione.

I dirigenti che ordinano o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato a norma dell'art. 13 dall'assemblea.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'assemblea generale dell'Associazione nomina ogni anno tre revisori dei conti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il cómpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del proprio statuto.

Art. 26.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la competente Associazione di datori di lavoro, o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 27.

I contratti collettivi, di competenza dell'Associazione, sono firmati dal segretario, quale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 28.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, e, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 29.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azione dinanzi la Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi la Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza dinanzi la Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 30.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il segretario ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito della loro attribuzione dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questo avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 33.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Direttorio confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un terzo dei rappresentanti di categoria.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'assemblea nazionale dei rappresentanti di categoria. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti.

In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei sottufficiali e comuni della marina mercantile.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista dei sottufficiali e comuni della marina mercantile » è costituita, con sede in Roma, una associazione sindacale, nazionale di 1° grado, che riunisce i sottufficiali, i marinai di coperta e di macchina, il personale di camera e cucina ed il personale ausiliario navigante della marina mercantile.

L'Associazione per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione rappresenta legalmente tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche e amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria che la compone e di tutelarne gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di altri accordi — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale, l'istruzione professionale dei soci;

f) di adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le derivano dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

Art. 4.

L'Associazione potrà esplicare localmente la sua azione per il tramite di uffici locali, organi interni della Associazione, il cui numero, la cui sede ed i cui cômpiti saranno determinati dal Consiglio direttivo, d'accordo con la Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci, coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita e rispondono alle seguenti condizioni:

a) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Direttorio confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Essi sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare la Associazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

Art. 10.

Per la trattazione di questioni d'ordine generale o di questioni interessanti determinati gruppi di aderenti, il segretario dell'Associazione potrà convocare i soci in assemblee locali.

Tali convocazioni sono obbligatorie per eleggere ogni triennio i rappresentanti di categoria nell'assemblea generale dell'Associazione.

Il numero di questi rappresentanti sarà determinato dal Direttorio confederale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Per le convocazioni delle assemblee locali e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea nazionale dell'Associazione e quelle altre che, ove occorra, saranno determinate dal Direttorio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 11.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea nazionale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il segretario.

Art. 12.

L'assemblea nazionale è costituita da tutti i rappresentanti di categoria eletti dalle assemblee locali.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei rappresentanti che la compongono.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno sei giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti almeno metà dei rappresentanti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea nazionale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) nomina del segretario e dei membri del Consiglio direttivo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo si compone del segretario e di quattro consiglieri dei quali uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e gli altri tre sono eletti fra i soci dell'Associazione dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è riunito, normalmente, dal segretario, una volta ogni bimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il segretario medesimo crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri in carica, oltre il segretario. I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Direttorio confederale e al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Associazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima, per la ratifica, nella sua prossima riunione;

h) di provvedere alla nomina del personale dipendente dall'Associazione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 16.

Il segretario è eletto dall'assemblea nazionale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del segretario deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita. I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio al Consiglio dell'Associazione.

Art. 19.

Costituiscono le entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera a) sarà stabilito a norma del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione dovrà essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno osservate le disposizioni e i regolamenti emanati dalla superiore Confederazione.

I dirigenti che ordinano o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato a norma dell'art. 13 dall'assemblea.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge, o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'assemblea generale dell'Associazione nomina ogni anno tre revisori dei conti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il cómpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del proprio statuto.

Art. 26.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la competente Associazione di datori di lavoro, o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 27.

I contratti collettivi, di competenza dell'Associazione, sono firmati dal segretario, quale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 28.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, e, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 29.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azione dinanzi la Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi la Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi la Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 30.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi, l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il segretario ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito della loro attribuzione dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questo avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 33.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Direttorio confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un terzo dei rappresentanti di categoria.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'assemblea nazionale dei rappresentanti di categoria. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti.

In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli impiegati delle comunicazioni marittime.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista degli impiegati delle comunicazioni marittime » è costituita in Roma una Associazione sindacale nazionale di 1° grado, che riunisce il personale non navigante addetto alle imprese di trasporti marittimi e alle imprese radio marittime.

L'Associazione per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione rappresenta legalmente tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche e amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria che la compone e di tutelarne gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di altri accordi — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale, l'istruzione professionale dei soci;

f) di adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le derivano dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

Art. 4.

L'Associazione potrà esplicare localmente la sua azione per il tramite di uffici locali, organi interni della Associazione, il cui numero, la cui sede ed i cui còmpiti saranno determinati dal Consiglio direttivo, d'accordo con la Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci, coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita e rispondono alle seguenti condizioni:

a) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Direttorio confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Essi sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari:

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare la Associazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

Art. 10.

Per la trattazione di questioni d'ordine generale o di questioni interessanti determinati gruppi di aderenti, il segretario dell'Associazione potrà convocare i soci in assemblee locali.

Tali convocazioni sono obbligatorie per eleggere ogni triennio i rappresentanti di categoria nell'assemblea generale dell'Associazione.

Il numero di questi rappresentanti sarà determinato dal Direttorio confederale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Per le convocazioni delle assemblee locali e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea nazionale dell'Associazione e quelle altre che, ove occorra, saranno determinate dal Direttorio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 11.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea nazionale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il segretario.

Art. 12.

L'assemblea nazionale è costituita da tutti i rappresentanti di categoria eletti dalle assemblee locali.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei rappresentanti che la compongono.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno sei giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti almeno metà dei rappresentanti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea nazionale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) nomina del segretario e dei membri del Consiglio direttivo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo si compone del segretario e di quattro consiglieri dei quali uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e gli altri tre sono eletti fra i soci dell'Associazione dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è riunito, normalmente, dal segretario, una volta ogni bimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il segretario medesimo crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri in carica, oltre il segretario. I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Direttorio confederale e al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo ha il cómpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Associazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima, per la ratifica, nella sua prossima riunione;

h) di provvedere alla nomina del personale dipendente dall'Associazione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 16.

Il segretario è eletto dall'assemblea nazionale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del segretario deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita. I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio al Consiglio dell'Associazione.

Art. 19.

Costituiscono le entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera a) sarà stabilito a norma del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione dovrà essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno osservate le disposizioni e i regolamenti emanati dalla superiore Confederazione.

I dirigenti che ordinano o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato a norma dell'art. 13 dall'assemblea.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'assemblea generale dell'Associazione nomina ogni anno tre revisori dei conti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del proprio statuto.

Art. 26.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la competente Associazione di datori di lavoro, o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 27.

I contratti collettivi, di competenza dell'Associazione, sono firmati dal segretario, quale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 28.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, e, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 29.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azione dinanzi la Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi la Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi la Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 30.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Titolo VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il segretario ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito della loro attribuzione dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questo avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 33.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Direttorio confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Titolo VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un terzo dei rappresentanti di categoria.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'assemblea nazionale dei rappresentanti di categoria. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti.

In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
Bottai.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli impiegati ed operai della navigazione aerea.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione nazionale fascista degli impiegati ed operai della navigazione aerea » si è costituita in Roma una Associazione sindacale nazionale di 1° grado, che riunisce il personale di volo, quello amministrativo, quello tecnico e quello operaio addetto alle imprese di navigazione aerea.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione rappresenta legalmente tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione si divide nelle seguenti sezioni:
1° personale di volo;
2° personale amministrativo non navigante;
3° personale tecnico ed operaio non navigante.

Art. 4.

L'Associazione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche e amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, le categorie che la compongono e di tutelarne gli interessi morali ed economici;

b) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di altri accordi — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei datori di lavoro;

c) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

d) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale, l'istruzione professionale dei soci;

f) di adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le derivino dalla Carta del lavoro e le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

Art. 5.

L'Associazione potrà esplicare localmente la sua azione per il tramite di uffici locali, organi interni della Associazione, il cui numero, la cui sede ed i cui còmpiti saranno determinati dal Consiglio direttivo, d'accordo con la Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 6.

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci, coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita e rispondono alle seguenti condizioni:

a) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Direttorio confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Essi sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 10.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenuti ad informare la Associazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei datori di lavoro nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali di lavoro.

Art. 11.

Per la trattazione di questioni di ordine generale o di questioni interessanti determinati gruppi di aderenti, il segretario dell'Associazione potrà convocare i soci in assemblee locali anche distintamente per le sezioni di cui all'articolo 3.

Tali convocazioni sono obbligatorie per eleggere ogni triennio i rappresentanti di categoria nell'assemblea generale dell'Associazione.

Il numero di questi rappresentanti, distintamente per ciascuna sezione, sarà determinato dal Direttorio confederale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Per le convocazioni delle assemblee locali e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea nazionale dell'Associazione e quelle altre che, ove occorra, saranno determinate dal Direttorio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 12.

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea nazionale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il segretario.

Art. 13.

L'assemblea nazionale è costituita da tutti i rappresentanti di categoria eletti dalle assemblee locali.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei rappresentanti che la compongono.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno sei giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti almeno metà dei rappresentanti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

L'assemblea nazionale potrà anche essere convocata distintamente per ciascuna delle sezioni di cui all'art. 3; in tal caso si applicheranno le norme di cui ai precedenti commi e le altre eventualmente necessarie che saranno determinate dalla Confederazione.

Art. 14.

L'assemblea nazionale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) nomina del segretario e dei membri del Consiglio direttivo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo si compone del segretario e di dieci consiglieri dei quali uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e gli altri nove sono eletti fra i soci della Associazione dall'assemblea generale, in modo che ciascuna delle sezioni di cui all'art. 3 abbia tre rappresentanti.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è riunito normalmente, dal segretario, una volta ogni bimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il segretario medesimo crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque dei membri in carica, oltre il segretario. I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Direttorio confederale e al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina di nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il Consiglio si divide nelle sezioni di cui all'art. 3.

Ogni sezione è presieduta dal segretario dell'Associazione ed è composta dei membri del Consiglio appartenenti alla categoria per la quale la sezione è costituita.

Per le adunanze delle sezioni del Consiglio si applicano le norme di cui all'articolo precedente e quelle altre eventualmente occorrenti che saranno stabilite dal Consiglio stesso in adunanza plenaria.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo ha il cômpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Associazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima, per la ratifica, nella sua prossima riunione;

h) di provvedere alla nomina del personale dipendente dall'Associazione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Relativamente ai compiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *i*), quando le questioni sulle quali occorre deliberare riguardino

esclusivamente le categorie per cui sono costituite le sezioni, le deliberazioni saranno prese dalle relative sezioni del Consiglio, salva la facoltà del segretario della Associazione di sottoporre le questioni stesse al Consiglio in adunanza plenaria e salva altresì la facoltà del Consiglio di avocarne a sè in qualsiasi momento la trattazione.

Art. 18.

Il segretario è eletto dall'assemblea nazionale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del segretario deve essere approvata a norma di legge.

Art. 19.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per la quale l'Associazione è costituita. I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Associazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio al Consiglio dell'Associazione.

Art. 21.

Costituiscono le entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito a norma del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione dovrà essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 23.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno osservate le disposizioni e i regolamenti emanati dalla superiore Confederazione.

I dirigenti che ordinano e contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato a norma dell'art. 14 dall'assemblea.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale dell'Associazione nomina ogni anno tre revisori dei conti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del proprio statuto.

Art. 28.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la competente Associazione di datori di lavoro, o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 29.

I contratti collettivi, di competenza dell'Associazione, sono firmati dal segretario, quale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 30.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, e, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 31.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azione dinanzi la Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi la Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza, dinanzi la Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 32.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi, l'Associazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 33.

Il segretario ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 34.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione, debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questo avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Direttorio confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 36.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un terzo dei rappresentanti di categoria.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'assemblea nazionale dei rappresentanti di categoria. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti.

In caso di urgenza le modifiche potranno essere deliberate dal Direttorio confederale.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 37.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione **1458.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1153.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di Postumia.

N. 1153. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di Postumia (provincia di Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1459.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931 n. **1154.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Alessandria.

N. 1154. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1460.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1155.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e sistemazione di opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese.

N. 1155. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1461.**

REGIO DECRETO 7 agosto 1931, n. **1157.**

Erezione in ente morale dell'« Opera pia di beneficenza, istruzione ed educazione Tamaroglio », con sede in Tollegno.

N. 1157. R. decreto 7 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Opera pia di beneficenza, istruzione ed educazione Tamaroglio », con sede in Tollegno (Vercelli), viene eretta in ente morale sotto un'amministrazione provvisoria e con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione dello statuto organico della anzidetta Opera pia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - *Anno IX*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 491 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Calcich, nato a Medolino (Pola) l'8 marzo 1896 e abitante a Pola, Sichici n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Anna di Giorgio e di Eufemia Sichich, nata a Sichici (Pola) il 18 agosto 1896 ed alla figlia Gemma, nata a Pola, il 20 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5178)

N. 487 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gasprotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasprotich Matteo, figlio del fu Francesco e della fu Fosca Andrettich, nato a Pedena (Pisino) il 19 settembre 1853 e abitante a Pola, via Lacca n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasperotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Mattich fu Giacomo e di Luxetich Caterina, nata a Pisino il 23 febbraio 1865 ed ai figli, nati a Pola: Valeria, il 17 aprile 1904; Cesare, il 3 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5180)

N. 467 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Martino, figlio del fu Matteo e della fu Elena Lorenzin, nato a Medolino (Pola) il 4 novembre 1854 e abitante a Lisignano (Pola) n. 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5181)

N. 455 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grakalic' » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grakalic' Gregorio, figlio di Giuseppe e di Oliva Perich, nato a Medolino (Pola) l'11 febbraio 1904 e abitante a Medolino n. 201, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chiraz Amelia di Matteo e di Fosca Lorenzin, nata a Medolino il 30 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5182)

N. 456 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Nicolò, figlio di Antonio e della fu Calcich Maria, nato a Medolino (Pola) il 5 novembre 1886 e abitante a Sichici (Pola) n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scattaro Caterina fu Giuseppe e di Fosca Bosaz, nata a Scattari (Pola) il 25 novembre 1883 ed ai figli, nati a Sichici: Tommaso, il 15 dicembre 1917; Natale, il 17 dicembre 1919; Stefania, il 16 dicembre 1924; Nicolò, il 15 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5183)

N. 546 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersevich Francesco figlio del fu Luca e della fu Marianna Udovicich, nato a Ceretto (Pisino) il 19 agosto 1878 e abitante a Pola, via Altura n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Pola dall'or defunta Anna Matcovich: Caterina il 30 aprile 1910 e Norma l'11 giugno 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5184)

N. 539 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Germ » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Germ Antonio figlio di Giuseppe e della fu Mandich Giovanna, nato a Cherso il 6 agosto 1869 e abitante a Pola, via Flaccio n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kruzich Natalia di Antonio e di Maria Solich, nata a Cherso il 20 dicembre 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5185)

N. 522 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German Giuseppe Francesco figlio del fu Antonio e della fu Francesca Negovetich, nato a Pola il 3 novembre 1875 e abitante a Pola, via Tartini n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5186)

N. 475 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gabich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gabich Mario, figlio del fu Gabino Notturno e di Maria Braicovich, nato a Pola il 10 maggio 1895 e abitante a Pola, via Badoglio, 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gabbi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomasich Maria fu Pietro e di Paveglia Ermenegilda, nata a Pola il 7 marzo 1899 ed alla figlia Bianca nata a Pola il 13 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5187)

N. 481 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Natale, figlio di Marco e di Scosso Lucia, nato a Medolino (Pola) il 21 gennaio 1882 e abitante a Medolino, 104, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccon Anna di Antonio e di Crlich Lucia, nata a Medolino il 4 dicembre 1885 ed ai figli nati a Medolino: Giovanni, il 13 febbraio 1908; Rosa, addì 11 ottobre 1909; Daniela, il 7 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5188)

N. 465 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giuseppe, figlio di Gregorio e della fu Mattea Radossevich, nato a Medolino (Pola) il 21 gennaio 1880 e abitante a Medolino, n. 275, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Elena di Matteo e di Maria Zwek, nata a Medolino il 18 maggio 1882 ed alle figlie nate a Medolino: Vittoria, il 21 luglio 1903; Caterina, il 23 novembre 1905; Maria, il 14 gennaio 1910; Albina, il 7 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5189)

N. 464 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giuseppe, figlio di Gregorio e della fu Jucopilla Antonia, nato a Medolino (Pola) il 9 aprile 1900 e abitante a Medolino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzarich Maria di Luca e di Maria Giadresco, nata a Medolino il 5 febbraio 1906 ed alla figlia Desiderata nata a Medolino il 7 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5190)

N. 463 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Marta Lorenzin, nato a Medolino (Pola) il

6 febbraio 1874 e abitante a Medolino, n. 256, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Medolino dall'or defunta Anna Giucopila: Maria, il 12 novembre 1904; Giuseppe, il 27 febbraio 1907; Giovanni, il 13 dicembre 1908; Radoslao, il 13 gennaio 1913; Vladimiro, il 3 marzo 1919; Gregorio, il 27 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5191)

N. 462 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Gracalich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Perich Oliva, nato a Medolino (Pola) il 22 marzo 1892 e abitante a Pola, via Lodovico Ariosto n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzan Lucia di Giacomo e di Priorat Anna, nata a Medolino il 7 giugno 1895 ed ai figli Miro, nato a Pola il 19 maggio 1918 e Milla nata a Medolino il 10 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5192)

N. 460 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giorgio, figlio del fu Antonio e della fu Calcich Maria, nato a Medolino (Pola) il 30 novembre 1888 e abitante a Sichici (Pola) n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blascovich Eugenia di Domenico e di Scattaro Eufemia, nata a Scattarì (Pola) il 20 marzo 1891 ed ai figli: Agnese nata a Sichici il 22 gennaio 1922; Domenico, nato a Pola, il 3 settembre 1923; Rosa, nata a Sichici il 31 agosto 1924; Rodolfo, nato a a Pola il 3 settembre 1925 e Giorgio nato a Pola il 21 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5193)

N. 458 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Elena Lorenzin, nato a Medolino (Pola) il 16 febbraio 1864 e abitante a Medolino n. 186, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fedel Eufemia fu Biagio e fu Fedel Eufemia, nata a Lisignano il 16 settembre 1875; ed ai figli, nati a Medolino: Antonio, il 23 aprile 1898; Nicolò, il 5 novembre 1903; Giovanni, il 10 gennaio 1908; Rodolfo, il 29 luglio 1910; Massimiliano, il 28 maggio 1912; Venceslao, il 6 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5194)

N. 498 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Glavich Giuseppe, figlio di Matteo e della fu Lucia Polla, nato ad Altura (Pola) il 22 gennaio 1902 e abitante ad Altura (Pola) n. 143, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clavi »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Budich Caterina fu Martino e di Caterina Perich, nata in Altura il 17 luglio 1901 ed alle figlie, nate in Altura: Teresa, il 2 marzo 1920; Maria, addì 11 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5195)

N. 564 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersetich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Saina Maria, nato a Pola il 9 giugno 1894 e abitante a Pola, via Valsaline, n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clarich Maria fu Liberato e di Zovich Margherita, nata a Gallignana (Pisino) il 25 marzo 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5196)

N. 541 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersetich Angelo, figlio di Antonio e di Caterina Pauletich, nato a Montona l'11 febbraio 1849 e abitante a Pola, via Dignano, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zucca Anna di Antonio e di Paola Chersa, nata a Montona il 21 dicembre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5198)

N. 567 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersich Giuseppe, figlio del fu Andrea e della fu Maria Braiucca, nato a Gradione (Valdarsa) il 15 marzo 1856 e abitante a Pola, via Brademante n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Luigi nato a Pola dall'or defunta Gioseffa Verbanaz il 31 ottobre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5199)

N. 554 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersich Giovanni figlio del fu Martino e della fu Caterina Milanovich, nato a Gimino (Pisino) il 22 luglio 1897 e abitante a Pola, via delle Vigne n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ruzich Giovanna di Matteo e di Maria Colinazzi, nata a Pola il 14 febbraio 1902, ed alle figlie nate a Pola: Carmela, il 29 settembre 1922; Alma, il 9 marzo 1926; Rosa, il 30 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5200)

N. 545 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ghersich Angelina figlia del fu Giovanni e di Maria Mares, nata a Dindaro (Pisino) il 29 giugno 1889 e abitante a Pola, via Badoglio n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Norma, nata a Pola il 17 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5201)

N. 572 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersevich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Opassich Rosina, nato a Ceretto (Pisino) il 21 gennaio 1888 e abitante a Pola, via Dante n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherseni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5202)

N. 548 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersevich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Rosina Opassich, nato a Ceretto (Pisino) il 21 gennaio 1898 e abitante a Pola, via Dante n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherseni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5203)

N. 547 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersevich Giuseppe figlio del fu Giovanni e di Caterina Opassich, nato a Ceretto (Pisino) il 23 aprile 1894 e abitante a Pola, via della Bissa n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherseni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zanlovich Rosa fu Antonio e di Ritossa Giovanna, nata a Visinada il 10 settembre 1895 ed alla figlia nata a Pola il 30 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5205)

N. 303 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giacomo figlio del fu Giacomo e della fu Brencich Maria, nato a San Martino (Albona) l'11 dicembre 1874 e abitante a Pola, via Bizantini n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chervatin Antonia fu Domenico e fu Maria Lupetina, nata a Pola il 7 dicembre 1883 ed ai figli nati a Pola: Giovanni il 20 dicembre 1905, Bruno l'11 dicembre 1909, Oliviero il 20 novembre 1912, Ornella il 30 ottobre 1921 e Giacomo il 18 aprile 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5206)

N. 323 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Biagio figlio del fu Antonio e di Chersetich Caterina, nato a Sarezzo (Pisino) il 31 gennaio 1861 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 65, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cristofich Anna fu Giorgio e fu Elena Puchar, nata a Cherbune (Pisino) il 19 luglio 1865, ed ai figli nati a Pola: Carlo il 1° luglio 1897, Giovanni il 6 gennaio 1902, Giuseppe il 10 marzo 1904, Rodolfo il 6 aprile 1906 e Romilda il 14 marzo 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5207)

N. 3390-680.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Stefano fu Giuseppe e della fu Leban Teresa, nato a Chiapovano il 19 dicembre 1881 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Francesca fu Pietro Mrak, nata a Chiapovano il 20 gennaio 1881, moglie;
Bratuz Gisella, nata a Chiapovano il 18 aprile 1914, figlia;
Bratuz Albino, nato a Chiapovano il 17 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5970)

N. 3390-679.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Pietro fu Pietro e della fu Bratuz Maria, nato a Chiapovano il 21 settembre 1869 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Elisabetta fu Pietro, nata a Chiapovano il 2 luglio 1877, sorella;
Bratuz Pietro, nato a Chiapovano il 3 agosto 1911, figlio;
Bratuz Elisabetta, nata a Chiapovano l'8 luglio 1913, figlia;
Bratuz Giuseppe, nato a Chiapovano il 28 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5971)

N. 3390-746.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bresciak Augusta fu Giuseppe e della fu Alberta Lokar, nata a Gorizia il 6 maggio 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5986)

N. 3390-730.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brescak Andrea fu Giuseppe e della fu Zbogar Caterina, nato a Battaglia il 5 agosto 1862 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brescak Giovanna fu Giuseppe, nata a Battaglia il 27 ottobre 1879, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5987)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1923, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1926, con cui venne approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923 nel senso che le borse pei laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1929, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1929, registro 11 Istruzione pubblica, foglio 283, col quale fu approvata la convenzione stipulata in Milano il 29 marzo 1929 fra lo Stato e la Società anzidetta, per la proroga di un quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1929, delle predette convenzioni 3 ottobre 1923 e 15 luglio 1926;

Decreta:

È aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1932.

A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1932, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1932, l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto Breda.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore del Regno.

Coloro che intendono partecipare al concorso ne dovranno far pervenire la domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione III) entro il 10 dicembre 1931.

La domanda, redatta su carta legale da L. 5, dovrà portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e dovrà essere corredata da un certificato attestante le votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti e titoli che il concorrente riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi, e, in ogni caso, almeno una memoria a stampa o manoscritta, in triplice esemplare.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che con relazione scritta designerà i vincitori.

Roma, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6695)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di assistente titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Reggio Calabria approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1925;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 109247, in data 20 giugno 1931, che autorizza a bandire i concorsi ai posti di assistente nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria sono aperti i concorsi per titoli e per esami a due posti di assistenti titolari a disposizione della Direzione.

Ai concorsi predetti sono ammessi solo gli assistenti incaricati nei Regi istituti e scuole industriali, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la proseguono fino al grado nono.

Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda — una per ciascun concorso — debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del

candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio - diploma originale di perito industriale o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma. Certificato rilasciato dal direttore della Scuola o Istituto industriale comprovante la permanenza in servizio del candidato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono esser conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX.

Il Ministro: GIULIANO.

(6702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 187.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.93	Oro	368.86
Svizzera	372.12	Belgrado	33.73
Londra	92.90	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.717	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	172.87	Norvegia	5.11
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.513	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	217.50
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	73.775
Peso Argentino Oro	11.465	Rendita 3.50 % (1902)	68.50
Peso Argentino Carta	5.01	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.117	Consolidato 5 %	82.075
Dollaro Canadese	18.93	Obblig. Venezie 3.50%	79.825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità all'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 1052, di L. 58.350, in data 7 novembre 1925, con scadenza nell'esercizio 1926-27, intestata al signor Ruffo Alberto fu Francesco, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Il direttore generale: GRASSI.

(6701)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	127393	205 —	Moncada *Maria-Stella* fu Ignazio, minore sotto la p. p. della madre Giardina Giuseppina fu Salvatore, ved. di Moncada Ignazio, dom. in Modica (Siracusa).	Moncada *Annetta-Maria-Stella* fu Ignazio, minore ecc., come contro.
»	154982	125 —	*Gremo* Rosa fu Bernardino, ved. di Toso Giuseppe, dom. in Mezzana Mortigliengo (Novara).	*Gremmo* Rosa fu Bernardino, ved. ecc., come contro.
»	214003	260 —		
»	56176 Littorio	1.135 —	Sozzi *Oronzo* di Mauro, dom. in Ostuni (Lecce).	Sozzi *Angelo-Oronzo* di Mauro, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	316512	5.000 —	Scarrone Gigliola fu Andrea, *nubile*, dom. in Napoli.	Scarrone Gigliola fu Andrea, *minore sotto la p. p. della madre Castagnino Anna di Rosario, ved. di Scarrone Andrea*, dom. in Napoli.
»	226214	920 —	Valseriati Felice, Odoardo e Licinio di Isidoro, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Brescia e figli legittimi nascituri dai coniugi Valseriati Isidoro di Giacomo e Cherubini *Marina* fu Felice, con usuf. vital. a Cherubini *Marina* fu Felice, moglie di Valseriati Isidoro, dom. in Brescia.	Valseriati Felice, Odoardo e Licinio di Isidoro, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Brescia e figli legittimi nascituri dai coniugi Valseriati Isidoro di Giacomo e Cherubini *Maria* fu Felice; con usuf. vital. a Cherubini *Maria* fu Felice, moglie ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6694)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1314 — Data: 20 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Oneto Anna fu Carmelo e Di Gregorio Antonino fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 98, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 597 — Data: 6 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Luini Antonio fu Francesco per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 595, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 settembre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6693)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova).

Con R. decreto in data 29 luglio 1931 è stato prorogato al 28 ottobre 1931-IX, il termine assegnato al commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova).

(6700)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13
dal 1° al 15 luglio 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Avellino	Avella	B	—	1
Id.	Lauro	E	—	2
Id.	S.ta Lucia di Serino	E	—	1
Bari	Acquaviva	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Mel	B	1	2
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Bergamo	Piazzatorre	BO	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Borno	B	—	1
Id.	Bovegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	4
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Id.	Carovigno	B	—	1
Id.	Fasano	E	—	1
Id.	Oria	E	1	—
Cagliari	Donori	E	—	1
Id.	Oristano	B	—	1
Como	Merone	B	—	3
Cosenza	Cariati	B	—	1
Id.	Montegiordano	O	—	1
Foggia	Castelluccio Valmagg.	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	E	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	E	—	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Volturino	E	1	—
Genova	Genova	B	—	1
Milano	Cesate	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	2
Pavia	Zeme	B	—	1
Perugia	Norcia	O	—	1
Pola	Dignano	B	—	2
Id.	Pola	B	—	1
Potenza	Baragiano	B	—	1
Id.	Maschito	O	—	1
Id.	Noepoli	O	1	—
Reggio di Calabria	Sinopoli	Cp	—	1
Rieti	Rieti	Cp	—	1
Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	—	2
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	B	—	1
Id.	Padula	B	—	1
	Segue Carbonchio ematico.			
Salerno	Vallo della Lucania	B	—	1
Sassari	Osilo	O	—	1
Siracusa	Lentini	B	1	—
Taranto	Massafra	Cp	2	—
Id.	Mottola	B	—	1
Terni	S. Venanzo	B	—	2
Id.	Terni	B	—	2
Torino	Buriasco	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	S. Maurizio	B	—	1
Trapani	Paceco	B	—	1
Trento	Brentonico	B	—	1
Varese	Cittiglie	B	—	1
Vercelli	Gattinara	B	—	1
Id.	Quinto Vercellese	B	—	1
			19	65
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Rocca Pietore	B	—	1
Bolzano	Marebbe	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	—	1
Messina	S. Agata di Militello	B	—	3
Pavia	Vigevano	B	1	—
Reggio di Calabria	Plati	B	—	2
Roma	Fiano Romano	B	1	—
Id.	Nazzano	B	1	—
Id.	Roma	B	—	2
Trento	Pieve Tesino	B	—	1
			3	11
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	S	1	—
Id.	Carezzano	B	1	—
Aosta	Ayas	B	—	1
Bergamo	Calcio	B	—	2
Id.	Castione della Presol.	B	1	1
Id.	Songavazzo	B	1	—
Bolzano	Curon	B	—	1
Id.	Glorenza	B	—	2
Id.	Lasa	B	—	3
Id.	Malles	B	—	7
Id.	Prato	B	—	3
Id.	Sluderno	B	—	1
Id.	Tubre	B	—	1
Brescia	Angolo	B	—	1
Id.	Desenzano sul Garda	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	1
Campobasso	Montagano	O	1	—
Cuneo	Casalgrasso	B	1	—
Id.	Palonghera	B	—	1
Ferrara	Codigoro	B	1	1
Milano	Corbetta	B	—	1
Modena	Montecreto	B	1	—
Id.	Sestola	B	1	—
Novara	S. Pietro Mosezzo	B	2	—
Pavia	Bascapè	B	2	—
Id.	Borgo S. Siro	B	2	—
Id.	Corana	B	1	—
Roma	Gavignano	O	1	—
Id.	Segni	O	1	—
Varese	Leggiuno	B	—	1
Vercelli	Lignana	B	—	1
			18	33

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Pergine	S	1	10
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	—	1
Id.	Talla	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	2
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	1
Belluno	Auronzo	S	3	1
Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Cortina d'Ampezzo	S	—	1
Id.	Mel	S	—	1
Id.	Santo Stefano	S	—	2
Id.	S. Tommaso	S	—	1
Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	—	1
Id.	Montefalc. Val Fort.	S	—	1
Id.	Paduli	S	—	1
Bologna	Bologna	S	1	—
Id.	Castelmaggiore	S	2	—
Id.	Marzabotto	S	1	—
Id.	S. Benedetto	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	5
Id.	Bressanone	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	3
Id.	Castelrotto	S	—	3
Id.	Laives	S	—	2
Id.	Naturno	S	—	3
Id.	Rio di Pusteria	S	—	2
Id.	S. Candido	S	—	1
Id.	S. Martino in Badia	S	—	1
Id.	Ultimo	S	—	1
Brescia	Brescia	S	—	3
Id.	Lonato	S	—	1
Id.	S. Felice del Benaco	S	—	1
Campobasso	Baranello	S	1	—
Id.	Busso	S	—	13
Id.	Carpinone	S	7	13
Id.	Castelmauro	S	—	3
Id.	Montefalcone del San.	S	—	1
Chieti	Atessa	S	2	—
Id.	Castelguidone	S	3	4
Id.	Castigl. Messer Mar.	S	6	3
Id.	Lanciano	S	10	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Monteoderisio	S	8	2
Id.	Paglieta	S	—	6
Id.	Roccaspinalveti	S	2	20
Id.	Schiavi d'Abruzzo	S	24	12
Cosenza	Rogliano	S		3
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Id.	Corte dei Cortesi	S	—	1
Id.	Rivarolo del Re	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Manfredonia	S	1	—
Id.	Pietramontecorvino	S	2	—
Forlì	S. Pietro in Bagno	S	2	1
Gorizia	Aidussina	S	—	1
Id.	Caporetto	S	—	4
Id.	Castel Dofra	S	—	1
Id.	Cormons	S	—	6
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	10
Id.	Plezzo	S	—	4
Macerata	Matelica	S	—	1
Milano	Senna Lodigiana	S	—	1
Padova	Padova	S	1	—
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Parma	Medesano	S	2	—
Pavia	Badia	S	2	2
Id.	Galliavola	S	—	1
Id.	Garlasco	S	—	1
Id.	S.ta Crist. e Bissone	S		1
Id.	Travacò Siccomario	S		1
Perugia	Città di Castello	S	1	—
Id.	Spoleto	S		1
Pistoia	Tizzana	S	—	3
Pola	Antignana	S	—	2
Id.	Bogliano	S	—	3
Id.	Cittanova	S		1
Id.	Dignano	S	—	2
Id.	Gimino	S	—	3
Id.	Pisino	S		4
Id.	Umago	S		1
Potenza	Maschito	S		1
Id.	Noepoli	S	1	—
Id.	S. Costantino Alban.	S		2
Id.	S. Paolo Albanese	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Scandiano	S	—	1
Teramo	Colledara	S	—	4
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Id.	Tossicia	S	—	1
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ossana	S		1
Id.	Teio	S	—	1
Id.	Termeno	S		2
Id.	Terres	S	—	1
Id.	Ton	S		1
Id.	Tuenno	S		6
Id.	Ziano	S		1
Treviso	Maser	S	—	1
Id.	Pederobba	S	—	2
Trieste	Trieste	S	8	7
Udine	Fagagna	S		2
Id.	Gonars	S		1
Id.	Malborghetto	S		1
Id.	Pontebba	S		1
Id.	S. Maria La Longa	S		1
Id.	Udine	S		1
Venezia	Noale	S		1
Vicenza	Asiago	S		1
Id.	Vicenza			2
			95	257
	Morva			
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			5	—
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Sciacca	E	2	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Valenzano	E		1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Farcino criptococcico.*				
Benevento	Guardia Sanframondi	E	—	3
Catania	Giarre	E	1	—
Id.	Misterbianco	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Messina	Messina	E	3	—
Napoli	Aversa	E	—	2
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Cimitile	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Maddaloni	E	—	1
Id.	Marcianise	E	1	2
Id.	Napoli	E	5	1
Id.	Palma Campania	E	4	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	S. Antonio Abate	E	—	1
Id.	S. Maria Capua Vet.	E	4	—
Id.	Torre Annunziata	E	2	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Salerno	Agropoli	E	1	—
Id.	Braeigliano	E	1	—
Id.	S. Marz. sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	1
Id.	Siano	E	1	—
			40	13
Rabbia.				
Agrigento	Ravanusa	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	5
Id.	Chiaravalle	Cn	—	1
Id.	Ostra	Cn	—	1
	Sammarcello	Cn	—	1
Bari	Altamura	Cn	—	1
Cosenza	Cosenza	Cn	—	1
Id.	Rossano	Cn	—	1
Foggia	Cagnano Varano	Cn	1	1
Id.	Castellucio Valmagg.	Cn	—	1
Napoli	Marano	Cn	—	2
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	17
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Saviano	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	3
Ragusa	Ragusa	Cn	1	1
Varese	Busto Arsizio	Cn	—	1
			2	41
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Caporciano	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	O	—	1
Campobasso	Busso	E	1	—
Id.	Campobasso	E	2	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	O	1	—
Id.	Castel S. Vincenzo	O	50	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	—	1
Id.	Fossalto	E	5	—
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Segue *Rogna*				
Campobasso	Guglionesi	E	1	—
Id.	Pietracatella	E	1	—
Id.	Ripabottoni	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Chieti	Rosello	E	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Frosinone	O	—	2
Id.	Ripi	O	—	1
Id.	Veroli	O	1	—
Macerata	Bolognola	O	—	1
Id.	Esanatoglia	O	—	1
Id.	Fiuminata	O	1	—
Id.	Pievetorina	O	1	—
Matera	Craco	O	2	—
Messina	Spadafora S. Martino	E	—	1
Modena	Soliera	E	—	1
Napoli	Marcianise	E	—	2
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Potenza	Forenza	O	—	1
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Leonessa	O	3	1
Id.	Poggio Moiano	O	3	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Cori	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Genazzano	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Roma	O	1	1
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Romagnano al Monte	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	4	—
			109	14
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	Rignano Garganico	Cp	1	—
Id.	Vieste	Cp	1	—
Frosinone	Frosinone	O	—	1
Id.	Morolo	O	—	1
Macerata	Acquacanina	O	—	1
Id.	Ussita	O	—	1
Salerno	Romagnano al Monte	Cp	1	—
			3	4
Aborto epizootico.				
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Mel	B	9	—
Id.	Sedico	B	1	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	S. Lazzaro	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Aborto epizootico.			
Ferrara	Ferrara	O	—	1
Novara	Borgo Lavezzaro	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Parma	S. Lazzaro	B	2	—
Reggio Emilia	San Martino in Rio	B	1	—
Roma	Tivoli	B	1	—
Rovigo	Arquà Petrarca	B	1	—
Id.	Crespino	B	1	—
Venezia	Cona	B	1	—
Vicenza	Bassano	B	—	1
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
			22	7
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Sansepolcro	B	—	1
Forlì	Meldola	B	—	1
Pescara	Pescara	B	—	1
			—	3
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Amandola	B	—	5
Id.	Comunanza	B	—	2
Id.	Fermo	B	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	3
Padova	Candiana	B	—	1
Id.	Codevigo	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	2
			1	15
	Influenza del cavallo.			
Lecce	Lecce	E	—	1
Parma	Borgo Val di Taro	E	—	1
Udine	Aviano	E	—	6
Id.	Montereale Cellina	E	1	2
			1	10
	Colera dei polli.			
Ancona	Fabriano	P	—	1
Potenza	Maschito	P	—	1
			—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	30	66	84
Carbonchio sintomatico	8	10	14
Afta epizootica	15	33	51
Malattie infettive dei suini	34	116	352
Morva	2	4	5
Farcino criptococcico	9	30	53
Rabbia	8	18	43
Rogna	19	54	123
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	7	7
Aborto epizootico	10	19	29
Tubercolosi bovina	3	3	3
Diarrea dei vitelli	3	7	16
Influenza del cavallo	3	4	11
Colera dei polli	2	2	2

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(6663)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.